



Banca Popolare dell'Alto Adige

società per azioni
sede legale e direzione generale in Bolzano

codice fiscale, partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00129730214
CCIAA/REA n. BZ/9018
Albo delle banche n. 3630.1.0 – ABI 5856.0

www.bancapopolare.it

Incarichi di amministrazione e controllo esercitati dai sindaci in società terze, limite al cumulo

Regolamento

deliberato dal Consiglio di amministrazione 5.04.2013
approvato dall'Assemblea soci 19.04.2013

aggiornamento riferimenti normativi 01.2017
le modifiche apportate non alterano le disposizioni dell'Assemblea soci 19.04.2013

1 Il Regolamento

Questo Regolamento, in ottemperanza

- alle Disposizioni di Vigilanza, Circolare 285, Parte Prima - Recepimento della CRD IV in materia di governo societario delle banche e
- alle Previsioni dell'art. 32, comma 4, lettera (e) dello statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, disciplina il numero massimo degli incarichi di amministrazione e di controllo che possono essere esercitati in società terze contemporaneamente con l'incarico di sindaco in Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito anche "BPAA" e "Banca").

Sono escluse le società e le imprese per le quali l'art. 32 dello statuto, anche per rinvio alla normativa codicistica, ovvero il Provvedimento congiunto 20.04.2012 di Banca d'Italia, Consob e Isvap afferente l'applicazione del DL n. 201/2011, art. 36, dispongono a priori la ineleggibilità o decadenza per conflitto d'interesse ovvero per divieto di collegamento tra società concorrenti.

Non rilevano le cariche in società finanziarie che, oltre all'attività di assunzione di partecipazioni, non svolgono altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

2 Criterio di proporzionalità

I limiti previsti nel presente Regolamento tengono conto della natura dell'incarico (amministrativo o di controllo) del sindaco BPAA in società terze, del profilo dimensionale della società (modello di governance, struttura di gruppo, quotazione, indicatori di rilevanza) e delle risorse professionali di cui il sindaco BPAA si può avvalere, anche ai sensi dell'art. 2403-bis 4° capoverso del codice civile, nell'espletamento della propria funzione. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

3 Principi generali

Il sindaco accetta la nomina in BPAA quando ha valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l'incarico e ritiene di potergli dedicare il necessario impegno e tempo, anche tenendo conto delle cariche amministrative e di controllo ricoperte in società terze.

La valutazione è reiterata periodicamente in corso d'ufficio. Per il sindaco supplente, la verifica è sospesa fino a quando egli non subentri nel ruolo del sindaco effettivo venuto meno.

4 Incarichi di amministrazione e di controllo in società terze

- 4.1 Fatte salve le previsioni di incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, il sindaco, contemporaneamente alla carica esercitata in BPAA, non può ricoprire
- a) la carica di sindaco effettivo o di consigliere di sorveglianza in più di 2 società quotate o loro controllanti o controllate;
 - b) la carica di amministratore o di sindaco effettivo in più di 15 società terze non quotate "rilevanti" in quanto soddisfano almeno due dei seguenti tre parametri:
 - b.1) ammontare dei ricavi consolidati superiore a 50 milioni di euro;
 - b.2) totale attivo dello stato patrimoniale: superiore a 43 milioni di euro;
 - b.3) occupazione media durante l'esercizio: almeno 250 dipendenti.
 - c) Le società indicate alle precedenti lettere (a) e (b) contano per il 50 % quando il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza sia costituito da più di tre componenti. Il correttivo non cumula con la previsione alla successiva lettera (d).

d) Più incarichi all'interno di uno stesso gruppo societario contano

d.1) sino a un massimo di quattro, per un incarico;

d.2) superiori a quattro, per due incarichi.

Il correttivo assorbe la previsione alla precedente lettera (c).

- 4.2 I limiti stabiliti secondo le regole indicate al precedente punto 4.1 sono aumentati di un terzo (1/3) quando il sindaco BPAA si possa avvalere, nell'espletamento delle funzioni di controllo, della struttura di competenze della propria attività professionale, composta da almeno 5 dipendenti.
- 4.3 L'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso società terze dai candidati sindaci sono resi disponibili in Assemblea soci.
- 4.4 I sindaci effettivi eletti adempiono l'informativa Consob nei termini e con le modalità indicate tempo per tempo dal Regolamento Emittenti e forniscono al Consiglio di amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi amministrativi e di controllo da ciascuno rivestiti.
- 4.5 Successivamente alla nomina, i sindaci prima di assumere un incarico di amministrazione in altre società dovranno darne comunicazione al Consiglio di amministrazione. Nel caso di superamento del limite al cumulo delle cariche di amministrazione e di controllo in società terze, i sindaci informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta nell'interesse della Banca e invita il sindaco ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.
- 4.6 In caso di mancato adeguamento dei sindaci alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e può proporre alla medesima, determinazioni al riguardo.

5 Disposizioni finali

Questo Regolamento e ogni sua modifica sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può provvedere gli adeguamenti alla disciplina di legge e regolamentare di volta in volta vigente.